

Martedì, 23 Settembre 2014| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#)| [Esci](#)



I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 4635 del 11 settembre 2014 Consiglio di Stato

Soggiornante di lungo periodo - diniego rinnovo permesso di soggiorno - condanna penale per il reato in materia di stupefacenti - valutazione di pericolosità sociale

Like Immigrazione Biz,
Unsolomondo Cgil Modena



Jetzt einen Anwalt fragen



justanswer.de/Anwalt

8 Anwälte sind gerade online.
Stellen Sie jetzt Ihre Frage!



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cipriani, con domicilio eletto presso Aldo Pinto in Roma, via G. Ferrari, n. 11;
contro

Questura di Firenze, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 01176/2012, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l'avvocato Panizzi su delega di Cipriani e l'avvocato dello Stato Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - L'attuale appellante, *****, ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la

Toscana il provvedimento 19 ottobre 2010 prot. 2087, con il quale il Questore di Firenze disponeva il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente a causa di una condanna penale, con sentenza 1° novembre 2008 del Tribunale di Firenze, per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in materia di stupefacenti e perciò ostativo al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 4, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

2. - Il TAR respingeva il ricorso con la sentenza n. 01176/2012 che confermava la legittimità del provvedimento sulla base dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e della giurisprudenza assolutamente incontrovertibile che ha rilevato come, nel caso di condanne tra quelle ivi indicate, la valutazione di pericolosità sociale sia stata già operata dal legislatore. La sentenza esclude che, in presenza di una causa di esclusione del rilascio del permesso di soggiorno di questo tipo, possa assumere rilevanza il positivo inserimento sociale del ricorrente né la valutazione di non eccessiva gravità del comportamento del ricorrente operata dal Giudice penale o la prossima maturazione del periodo minimo di tempo previsto per la richiesta della riabilitazione.

3. - La difesa appellante contesta la sentenza che non ha considerato la lunga durata del regolare soggiorno in Italia dal 2002 e la continuità di lavoro dello straniero, caratteristiche per le quali lo stesso si trovava di fatto nella posizione di un soggiornante di lungo periodo ai sensi della normativa CE e doveva quindi essere valutato sulla base della effettiva pericolosità sociale. Non si è invece tenuto in nessun conto della lieve entità del fatto riconosciuta dal giudice penale per la quale il reato rientrava tra quelli di cui all'art. 381 del codice penale. Al riguardo la Corte costituzionale ha escluso che tali reati possano avere lo stesso valore automaticamente ostativo di quelli di cui all'art. 380 con la sentenza n. 172/2012, che richiede invece la valutazione di pericolosità sociale e i cui effetti devono essere estesi a maggior ragione, oltre ai casi di emersione, anche ai di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. La condanna è peraltro un episodio unico, visto che la successiva denuncia per lesioni non ha avuto seguito per remissione di querela, oltre al fatto che l'interessato ha agito per legittima difesa dopo l'aggressione di un altro straniero. La mancanza di pericolosità sociale è pertanto dimostrata dalla assenza di altri precedenti, dall'inserimento sociale e lavorativo, dalla conferma anche recente di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

4. - L'Amministrazione appellata si è costituita in giudizio senza formulare difese.

5. - Questa Sezione ha in primo tempo respinto la istanza cautelare dell'appellante per la sospensione della sentenza appellata con la ordinanza 22 marzo 2013, n. 1056, e, in base ad una nuova istanza motivata dalla intervenuta riabilitazione per la condanna ostativa subita, l'ha accolta con la ordinanza 27 febbraio 2014, n. 910. In attuazione della ordinanza la Questura di Firenze ha correttamente provveduto al rilascio di un provvisorio permesso di soggiorno.

6. - La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 5 giugno 2014.

7. - L'appello deve essere accolto.

7.1. - Il Collegio, in tema di effetti della riabilitazione da parte del giudice penale riferita a condanne precedentemente considerate ostantive ai fini del rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno, intende attenersi alla giurisprudenza più recente della Sezione ed in particolare alla sentenza 24 settembre 2013, n. 4685, che qui si richiama anche ai fini dell'applicazione dell'art. 74, comma 1, secondo periodo, del c.p.a..

7.2. - Secondo questa sentenza la riabilitazione per una condanna precedentemente considerata ostantiva, pur non operando automaticamente in senso opposto, supera la presunzione di pericolosità sociale, che la legge attribuisce a tali condanne, in quanto attiene direttamente alla stessa valutazione della pericolosità

sociale in rapporto ai precedenti penali dell'interessato, che viene operata ai fini del permesso di soggiorno.

7.3. - Afferma in particolare la citata sentenza n. 4685: "La individuazione di condanne automaticamente ostative al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno o alle procedure di sanatoria rappresenta da parte del legislatore un meccanismo semplificatore e automatico per operare le valutazioni relative alla pericolosità sociale dello straniero. L'intervento di altro giudice, che, operando lo stesso tipo di valutazione, in base ad indici simili, cancella gli effetti penali della condanna, interviene con il termine "riabilitazione" proprio nel campo della rilegittimazione sociale dell'interessato, in relazione ai timori che il suo passato può suscitare. Ciò modifica il modo in cui la precedente condanna si iscrive nell'ordinamento giuridico, nel senso di attenuarne il peso nella valutazione di pericolosità sociale. Tale mutamento non può lasciare integro l'effetto ostativo, perché elimina il presupposto del suo automatismo e la ratio essenziale all'interno di un meccanismo normativo di presunzione di pericolosità sociale obbligatoria e necessaria, che viene specificamente interrotto dalla pronuncia del giudice della riabilitazione, che è un giudice specializzato in materia di recupero sociale come finalità costituzionale che ispira l'intero sistema penale."

7.4. - Nel caso in esame alla positiva considerazione degli effetti della riabilitazione si aggiungono e concorrono altre circostanze favorevoli all'interessato quali il lungo periodo trascorso in Italia e il periodo intercorso dalle condanne caratterizzato da lavoro stabile senza che intervenissero altri reati. Sono queste le circostanze che la competente autorità amministrativa dovrà verificare e valutare bilanciandole con la complessiva condotta della straniero compresa la condanna precedentemente riportata al fine di valutare se ricorrono o meno condizioni di effettiva e attuale pericolosità sociale.

8. - In base alle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto ai fini del riesame della competente Autorità amministrativa e delle valutazioni che ad essa spettano secondo le indicazioni di questa sentenza.

9. - In relazione alla natura della controversia e alla sua definizione in appello in base a fatti sopravvenuti, le spese tra le parti possono essere compensate per entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, **accoglie** l'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza appellata, accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso in primo grado.

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 11/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Venerdì, 19 Settembre 2014

Studio sul colesterolo

clinlife.it/Colesterolo_alto

Cerchiamo persone con malattie cardiovascolari. Altre informazioni



News



[Senato. Trattenimento nei Cie ridotto a 90 giorni](#)

Per lo straniero irregolare in attesa di espulsione la legge attuale prevede il trattenimento presso il Centro di ...

[Leggi tutto »](#)

[Nuove linee guida dei tirocini formativi per gli stranieri residenti all'estero](#)

Con l'articolo 27 comma 1 paragrafo f) del Testo unico sull'immigrazione vengono stabiliti gli ingressi per lavoro in ...

[Leggi tutto »](#)

[Istituto l'Osservatorio per l'integrazione degli alunni stranieri](#)

Con l'emanazione del decreto del 5 settembre 2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nasce ...

[Leggi tutto »](#)

[Condizioni di ammissione nell'UE di cittadini di paesi terzi per motivi di studio](#)

La direttiva 2004/114/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004, prevede che i cittadini di paesi terzi che chiedano di ...

[Leggi tutto »](#)

Interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

Con decreto dell'1 agosto 2014 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la lista aggiornata dei Paesi in via di ...

[Leggi tutto »](#)

Troppi gli stranieri nel campionato di calcio Serie A

Che siano troppi gli stranieri che giocano nella nostra massima serie di calcio ormai è un dato di fatto. Infatti, la ...

[Leggi tutto »](#)



Tour di gruppo in Russia

russiantour.com

Tour Mosca - San
Pietroburgo di gruppo.
Partenza garantita.



Jetzt einen
Anwalt
fragen

Un Anno in
Inghilterra

Corso
HACCP - 25
sett. 14

Sfrutta
Laurea
Ingegneria



Bakeca.it
annunci gratuiti on line

**Il lavoro giusto,
al momento giusto!**

Cerca subito il tuo annuncio gratuito

www.bakeca.it

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891